

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 22/CDN **(2010/2011)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Riccardo Andriani, dal Dott. Angelo Mario Esposito, dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Luigi Maiello, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dai sigg. Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 21 ottobre 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(97) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI PIROMALLO (A.E. della Sezione AIA di Torre del Greco) (nota n. 1228/1108pf09-10/SP/AM/ma del 7.9.2010).

Il Presidente della società Bitonto in data 17 febbraio 2010 esponeva alla Procura Federale ed alla Lega Nazionale Dilettanti che l'arbitro della gara Bitonto–Virtus Casarano sig. Giovanni Piromallo prima dell'inizio e durante la gara aveva rivolto a dirigenti e calciatori della società, impegnata in campo neutro per la squalifica del proprio, espressioni offensive.

Secondo l'esponente, l'arbitro Piromallo al suo arrivo nell'impianto di giuoco chiedeva la disponibilità di uno spogliatoio separato per l'assistente donna e, allorché gli si faceva notare che la società Bitonto era ospite della struttura, diceva che era “una brutta situazione creata da voi con il danno al nostro collega”.

Inoltre, l'arbitro Piromalli, offendeva ripetutamente i tesserati della società Bitonto con epiteti e gesti triviali.

La Procura Federale, svolte le indagini consequenziali, acquisiti il referto dell'arbitro in uno al rapporto degli assistenti ed il rapporto del commissario di campo, sentiti l'arbitro Piromallo e gli assistenti Cassandra Nudo e Giorgio Ceravolo, nonché il presidente, il direttore sportivo ed alcuni tesserati (tecnici e calciatori) della società Bitonto, deferiva a questa Commissione l'arbitro Giovanni Piromallo per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1 e 2 comma 1 CGS e dell'art. 40 commi 1, 2 e 3 lettere a) e c) del Regolamento AIA per aver tenuto comportamenti ed utilizzato termini non consoni alle sue funzioni ed offensivi nei confronti dei dirigenti, dei calciatori e del magazziniere della società Bitonto in occasione della gara di cui sopra, che si era disputata il 14 febbraio 2010 sul campo neutro di Ostuni, Campionato Serie D girone H.

All'udienza odierna la Procura Federale, con l'accoglimento del deferimento ha chiesto la sanzione della inibizione a carico del deferito di mesi due.

Il Piromallo, comparso di persona, ha respinto le accuse insistendo nel proprio totale proscioglimento.

Tali i fatti, questa Commissione osserva quanto segue.

Né il referto arbitrale, né i rapporti dei due assistenti, né infine il rapporto del commissario di campo hanno riferito in merito agli episodi oggetto dell'esposto del presidente della società Bitonto.

Più in particolare, gli assistenti dell'arbitro, nelle loro rispettive audizioni dinnanzi l'organo inquirente, nulla hanno riportato in merito al comportamento del Piromallo, avendo gli stessi dedotto di essere stati dapprima accolti e successivamente salutati a fine gara dai

dirigenti della società ospitante con normale cordialità. L'assistente donna Cassandra Nudo ha precisato di aver potuto utilizzare una stanza separata dell'impianto, però sprovvista di doccia ed ha aggiunto che l'arbitro Piromallo, giunto nell'impianto prima dei due assistenti, non le aveva parlato della sua sistemazione. L'altro assistente Giorgio Ceravolo ha dichiarato che in sua presenza l'arbitro si era rivolto ai dirigenti del Bitonto con toni normali.

L'arbitro Piromallo ha escluso nella maniera più assoluta di essersi rivolto ai calciatori del Bitonto ed a quanti erano in panchina con espressioni e gesti volgari ed ha precisato che, al suo arrivo nell'impianto, era stato accolto dal custode e successivamente dal commissario di campo ed aveva potuto raggiungere il proprio spogliatoio accompagnato dal custode. Quanto all'assegnazione dello spogliatoio separato per l'assistente donna, ha precisato di aver chiesto al custode ed al dirigente del Bitonto se ce ne era uno disponibile e di aver avuto risposta positiva. Ha aggiunto che durante la gara, avendo assegnato un calcio di rigore contro il Bitonto, era stato costretto ad allontanare per proteste uno dei due dirigenti della squadra e successivamente anche l'altro, che negli spogliatoi gli aveva rivolto espressioni gravemente ingiuriose.

Il presidente della società Bitonto ha dichiarato di non essere stato presente alla gara e che il direttore sportivo Vincenzo De Santis, che l'aveva seguita seduto in panchina, gli aveva riferito l'atteggiamento volutamente ostile dell'arbitro Piromallo.

Le altre persone escuse (l'allenatore Massimo Pezzulli, il calciatore capitano della squadra Francesco Cantatore, il magazziniere Gaetano Naglieri, i calciatori Mattia Montefusco e Matteo Colangione) hanno riferito che l'arbitro Piromallo aveva usato contro di loro espressioni irrispettose e lesive della dignità della persona, aveva pronunciato parole e compiuto gesti offensivi, aveva tenuto comportamenti scorretti ed ostili.

In siffatto contesto probatorio, ritiene questa Commissione che non sia stata raggiunta prova piena sulla sussistenza delle violazioni ascritte al deferito.

Le dichiarazioni dei diretti interessati alla vicenda, nelle vesti di accusatori del comportamento dell'arbitro Piromallo, appaiono generiche e prive di riscontri precisi; lo stesso denunciante presidente della società Bitonto ha ammesso di non aver visto la gara e di essere stato informato dei fatti dal dirigente Vincenzo De Santis, che però era stato sanzionato dall'arbitro con l'inibizione di tornare in campo dopo l'intervallo a causa delle espressioni offensive, testualmente riportate nel referto, che egli aveva rivolto all'arbitro.

Nel mentre i rapporti degli assistenti dell'arbitro e del commissario di campo, come già evidenziato, nulla hanno riportato sull'arbitro Piromallo, il rapporto del commissario di campo ha invece attestato che, sia durante l'intervallo sia a fine gara, i dirigenti del Bitonto presenti in panchina avevano contestato l'operato non soltanto dell'arbitro ma dell'intera terna arbitrale, assumendo specialmente a fine gara un atteggiamento antisportivo che era sfociato in un clima di tensione, di talché risultava danneggiato il pannello inferiore della porta dello spogliatoio della terna arbitrale.

Aggiungasi che nessuna sanzione era stata dall'arbitro comminata nei confronti dei calciatori della società Bitonto, ad eccezione di due ammonizioni, deducendosi da tale circostanza che in campo tra arbitro e calciatori non erano stati reciprocamente superati i canoni della normalità, perché, altrimenti, si sarebbero verificati provvedimenti di ben altra natura.

Il deferimento dev'essere pertanto respinto in quanto non provati i fatti posti a suo presupposto.

P.Q.M.

respinge il deferimento ed assolve l'A.E. Giovanni Piromallo della Sezione AIA di Torre del Greco dalle violazioni ascrittegli.

(104) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VALTER LUIGI COTTINI (nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico del Comitato Regionale Lombardia) (nota n. 1582/1014pf09-10/SP/blp del 22.9.2010).

Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale Cottini Valter Luigi, all'epoca dei fatti coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico del Comitato Regionale della Lombardia, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, di cui all'art. 1 del CGS vigente, in relazione alle disposizioni del Regolamento del Settore Giovanile e scolastico; del Regolamento di amministrazione e contabilità della FIGC (C.U. n. 171/A del 5 giugno 2003), in particolare il Titolo IV, gli articoli 11 (documentazione dei costi) e 40 (responsabilità della gestione), nonché di quelle statutarie e quelle contenute negli altri Regolamenti Federali, in particolare in materia di gestione amministrativa e contabile, per aver tenuto un comportamento scorretto di particolare gravità ed intensità, connotato da rilevante interesse personale: A) avendo utilizzato per finalità non istituzionali e/o in modo ingiustificato e/o comunque privo della relativa documentazione giustificativa, beni, valori ed utilità del Comitato da lui ricevuti per la carica federale ricoperta (denaro, telefono cellulare, rimborsi non dovuti), come meglio specificato nel deferimento; B) avendo posto a carico del Comitato spese personali di vario genere (utenza elettrica domiciliare, premio assicurativo, utenza telefonica, spese familiari, ecc.), come meglio specificato nel deferimento; C) omettendo di restituire in tempi ragionevoli beni, valori ed utilità del Comitato da lui richiesti e ricevuti per la carica federale ricoperta (anticipi di spesa e rimborsi non dovuti).

Il difensore del Cottini ha fatto pervenire memoria difensiva con la quale cerca di giustificare una parte degli addebiti mossi all'incolpato con lo stato di "confusione amministrativa" dal quale sarebbe stato afflitto il settore a lui affidato e con la riduzione del budget di spesa a disposizione che lo avrebbe messo nella impossibilità di far fronte a impegni già assunti. La mancanza di adeguate pezze giustificative sarebbe dovuta allo smarrimento avvenuto in epoca successiva alla sostituzione del deferito. Il difensore del Cottini, inoltre, afferma la liceità di alcune delle spese contestate e riferisce che l'incolpato avrebbe già provveduto al rimborso di parte delle somme distratte e si impegnerebbe a ripetere le eventuali somme ulteriormente dovute.

All'udienza del 21.10.2010 il difensore del deferito, con l'assenso della Procura, ha richiesto l'applicazione ex art. 23 CGS della sanzione di mesi otto di sospensione previa concessione della riduzione della pena prevista dall'art. 24 CGS (pena base mesi 18 di inibizione ridotta a mesi 12 ex art. 23 CGS ed ulteriormente ridotta a mesi 8 ex art. 24 CGS). Questa CDN ha rigettato l'istanza non ritenendo sussistenti gli estremi per l'applicazione dell'art. 24 CGS. Infatti il Cottini non ha ammesso pienamente le sue responsabilità e, comunque non ha offerto alcun apporto per la scoperta o l'accertamento di violazioni disciplinari. In verità il deferito si è limitato a tentare di ridimensionare le sue responsabilità.

Disposta la prosecuzione del procedimento il rappresentante della Procura ha chiesto per l'incolpato la sanzione di anni uno e mesi sei di inibizione. Il difensore si è riportato alla memoria versata in atti ed in via istruttoria ha chiesto che venisse escusso a teste il sig. De Ponti Angelo, già Segretario del C.R. Lombardo, sulla circostanza dell'esistenza agli atti del Comitato dei documenti comprovanti le spese asseritamente ingiustificate addebitate al Cottini. La Procura si è opposta alla richiesta istruttoria eccependone la tardività e l'irrilevanza.

Preliminarmente va rigettata l'istanza di ammissione del teste De Ponti. Essa infatti, non solo è tardiva, ma anche sostanzialmente irrilevante, essendo assolutamente indifferente

l'esistenza di documenti generici senza, mancando la possibilità di valutarne preventivamente la natura e contenuto. Va detto peraltro che l'esistenza delle pezze giustificative delle spese contestate al Cottini è stata espressamente esclusa dai testi Ranzini e Galmarini, tuttora collaboratori amministrativi del Comitato Regionale Lombardia, mentre non è stata neppure dedotta l'attuale posizione del De Ponti.

I fatti addebitati al Cottini, così come descritti nell'atto di deferimento, risultano ampiamente provati dalla documentazione in atti, dalle dichiarazioni rese dai collaboratori del Comitato Regionale Lombardia Ranzini Edoardo e Galmarini Giancarlo e dalle indagini svolte dagli organi inquirenti. Del resto tali fatti sono sostanzialmente ammessi perfino dall'incolpato che ha tentato solo di giustificarli o, almeno, di ridimensionarli, senza riuscire nel suo intento. In ogni caso il deferito non ha potuto negare il mancato rispetto della normativa federale in materia contabile e gestionale e la totale commistione tra spese proprie e spese afferenti all'incarico ricoperto.

Anche a prescindere dalle precise risultanze dell'ispezione amministrativa, che sarebbero di per sé sufficienti a pervenire ad un giudizio di condanna, dalle dichiarazioni rese dal collaboratore amministrativo Ranzini risulta che nessuna pezza giustificativa sia mai stata consegnata dal Cottini per legittimare la spesa di € 10.000,00, bonifico ordinato e ricevuto dallo stesso Cottini su di un c/c personale con causale "anticipo spese progetti". Ha inoltre precisato che i fornitori erano sempre stati pagati con assegni circolari e bonifici e, pertanto, non c'era alcun motivo di prelevare un così consistente importo in contanti. La medesima considerazione è stata espressa anche con riferimento al pagamento di altre fatture. Inoltre il rimborso di € 921,00 relativo al viaggio del 24/26 dicembre 2008, era stato regolarmente speso in quanto il Cottini aveva giustificato tale spesa come "viaggio d'istituto".

Infine il collaboratore amministrativo Galmarini, oltre a confermare quanto dichiarato dal Ranzini, ha escluso che documenti potessero essere andati persi durante il trasloco.

Per quanto attiene la affermata restituzione di parte delle somme contestate, essa ammonta ad appena € 206,00 a fronte della contestazione di spese ingiustificate per oltre € 14.000,00.

I fatti accertati realizzano certamente, oltre ad illeciti di altra natura, anche la violazione disciplinare di cui all'art. 1 CGS.

Tale violazione appare particolarmente grave anche in relazione al ruolo di responsabilità ricoperto dal Cottini e alla natura del Settore a lui affidato, il Settore Giovanile e Scolastico, che meriterebbe condotte specchio ed esemplari. Al Cottini va quindi inflitta una sanzione di pari gravità.

P.Q.M.

Infligge a Valter Luigi Cottini la sanzione dell'inibizione per anni 1 (uno) e mesi 6 (sei).

(63) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA' ASD PARETE CALCIO (ammenda € 500,00) A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Campania - CU n. 8 del 29.7.2010).

La Procura Federale con atto del 12 maggio 2010 deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Campania il calciatore Gianluca Gallo, il dirigente della Società Parete Calcio Michele Cosentino e la società Parete Calcio per la violazione dell'art. 1 comma 1 in relazione all'art. 10 comma 2 e 6 CGS contestata al Gallo ed al Cosentino e per la responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 CGS contestata alla società.

Era stato accertato, in seguito alle indagini scaturite da un esposto, che detto calciatore aveva partecipato con la squadra della società Parete a quattro gare del campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2009/2010 senza essere tesserato e, quindi, in posizione irregolare.

La Commissione Disciplinare Territoriale, con decisione assunta il 29 luglio 2010 e resa nel contraddittorio delle parti, comminava al calciatore Gianluca Gallo la squalifica per mesi due; al dirigente Michele Cosentino l'inibizione per mesi quattro per aver egli sottoscritto le distinte dei calciatori della società Parete Calcio afferenti le gare contestate ed aver così affermato che tutti i calciatori partecipanti a quelle gare, tra cui il Gallo, erano regolarmente tesserati per la società che li impiegava; alla società Parete l'ammenda di € 500,00.

Avverso tale decisione ricorre la Procura Federale limitatamente al capo della decisione riguardante la società Parete e lamenta l'errore commesso dal primo giudice di non aver inflitto a tale società la sanzione della penalizzazione di punti in classifica, che, in sede di discussione del deferimento, era stata chiesta. Deduce che tale decisione è riconducibile all'erroneo convincimento espresso dalla Commissione Disciplinare sull'applicabilità al caso in esame dell'art. 46 comma 6 CGS, la cui normativa, secondo la ricorrente, attiene a diversa fattispecie.

All'udienza odierna la Procura Federale ha chiesto con l'accoglimento del ricorso la sanzione della penalizzazione di 4 punti in classifica, da scontarsi nella presente stagione sportiva.

La Società ASD Parete è comparsa in persona del presidente assistito dal proprio difensore ed ha chiesto il rigetto del ricorso stante la assenza di colpa, precisando che gravi danni sarebbero ad essa derivati essendo pendenti modifiche societarie.

Il ricorso è fondato.

Escluso che possa ritenersi applicabile al presente deferimento la norma di cui sopra, in quanto essa si riferisce alle regole procedurali afferenti ai ricorsi avverso la regolarità delle gare ed ai reclami avverso la posizione di tesserati partecipanti alla gara e non ai deferimenti, deve invece ritenersi applicabile al caso in esame l'art. 17 comma 8 CGS, il quale applica alla società la penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara a cui partecipano calciatori ai quali, per effetto di irregolarità imputabili alla società stessa, sia stato successivamente revocato il tesseramento.

Nel caso in esame, il tesseramento del calciatore Gianluca Gallo in favore della società Parente era stato annullato perché trasmesso dalla società al competente ufficio del Comitato Regionale Campania oltre i termini fissati per i tesseramenti.

In merito all'entità della sanzione, questa Commissione, ribadendo il proprio consolidato orientamento, ritiene di dover applicare la penalizzazione di che trattasi non in base al criterio dell'automatismo (un punto per ogni gara), bensì in base a criteri di natura equitativa, desumibili dal successivo art. 18 comma 1 inciso G) CGS, in relazione al grado maggiore o minore di colpa che si riscontra nel caso concreto.

P.Q.M.

accoglie l'appello e, a parziale modifica della decisione impugnata, infligge alla società ASD Parente Calcio la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2010/2011.

(93) – APPELLO DELLA SOCIETA' ASD CAMPIGLIONE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. LORENZO MORETTI (Presidente) E DELL'AMMENDA DI € 4.000,00 ALLA SOCIETA', INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Marche - CU n. 19 del 2.9.2010).

A seguito di deferimento del Procuratore federale, la CD Territoriale presso il CR Marche ha applicato nei confronti del sig. Lorenzo Moretti l'inibizione per mesi due ed alla Società Campiglione l'ammenda di € 4.000,00.

Con il reclamo inoltrato a questa Commissione Disciplinare la Società ricorrente chiede la riduzione della sanzione pecuniaria inflitta alla stessa e la cancellazione della sanzione inflitta al Presidente Lorenzo Moretti.

In data odierna nessuno è comparso per la ricorrente, per la Procura federale è presente l'avv. Avagliano il quale ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte della reclamante e ha concluso per la sua inammissibilità.

La Commissione, ritenuto che:

il CGS, ai sensi dell'art. 33 comma 5 impone al reclamante l'onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all'invio all'Organo giudicante;

nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l'onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell'art. 38 comma 6 CGS;

manca, agli atti, la prova dell'avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno all'odierna riunione;

tale omissione comporta l'inammissibilità del reclamo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'appello e dispone l'addebito della tassa non versata.

(94) – APPELLO DELLA SOCIETA' ASD PETRITOLI 1960 AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. GIUSEPPE VITALI (Presidente) E DELL'AMMENDA DI € 4.000,00 ALLA SOCIETA', INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Marche - CU n. 19 del 2.9.2010).

A seguito di deferimento del Procuratore federale, la CD Territoriale presso il CR Marche ha applicato nei confronti del sig. Giuseppe Vitali l'inibizione per mesi due ed alla Società ASD Petritoli 1960 l'ammenda di € 4.000,00.

Con il reclamo inoltrato a questa Commissione Disciplinare la Società ricorrente chiede la riduzione della sanzione pecuniaria inflitta alla stessa e l'annullamento dell'inibizione o in subordine la riduzione della sanzione inflitta al Presidente Vitali.

In data odierna nessuno è comparso per la ricorrente, per la Procura federale è presente l'avv. Avagliano il quale ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte della reclamante e ha concluso per la sua inammissibilità.

La Commissione, ritenuto che:

il CGS, ai sensi dell'art. 33 comma 5 impone al reclamante l'onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all'invio all'Organo giudicante;

nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l'onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell'art. 38 comma 6 CGS;

manca, agli atti, la prova dell'avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno all'odierna riunione;

tale omissione comporta l'inammissibilità del reclamo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'appello e dispone incamerarsi la tassa versata.

(95) – APPELLO DELLA SOCIETA' ASD BARRESE AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI 2 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA E AMMENDA € 4.000,00, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 43/cdt5 del 7.9.2010).

(96) – APPELLO DEL SIG. VINCENZO MESSINA (Presidente della Soc. ASD Barrese) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia CU n. 43/cdt5 del 7.9.2010).

Il lodo arbitrale è stato pronunziato in data 19.12.09 e risulta comunicato alla Soc. Barrese mediante Racc. N. 13829259401-6 datata 4.01.2010 Prot. N. 157/89 spedita in data 11.01.2010, consegnata il 14.01.2010 e pubblicato sul C.U. N. 3 allegato in copia alla predetta Racc..

Con successiva nota del 20.01.2010 a cura del C.R. Sicilia è stato inviato alla Società Barrese formale costituzione in mora e invito al versamento della somma di € 7.500,00.

In data 19.04.10 è stata inviata dal C.R.S. comunicazione alla Procura Federale, alla ASD Barrese e all'allenatore creditore Bertolo Ogliarolo la nota prot. SM/cg con la quale veniva denunciato il mancato adempimento nel termine fissato dall'art. 94 ter comma 13 NOIF.

A seguito delle indagini disposte in merito la Procura Federale, con nota 151/1453 del 5.07.10 concludeva con la proposta di deferimento alla C.D.T. presso il Comitato Regionale Sicilia LND, del Presidente ASD Barrese, per rispondere della violazione degli artt. 1 CGS e 8 comma 9 CGS in relazione all'art. 94 ter comma 13 NOIF e della stessa ASD Barrese a titolo di responsabilità diretta ex art 4 comma 1 C.G.S. per non avere il Presidente ottemperato al lodo pronunziato in data 19.12.09 dal Collegio Arbitrale c/o LND e pubblicato sul C.U. N. 3.

La C.D.T. dopo rituale convocazione delle parti, nella riunione del 31.08.2010, sulle conclusioni della sola Procura, assenti le altre parti convocate, ritenuta comprovata la responsabilità del Presidente e della stessa ASD Barrese in ordine agli addebiti contestati, infliggeva al Sig. Messina Vincenzo la inibizione di mesi 6 in applicazione dell'art. 19 punto 1 lett. h) CGS e alla ASD Barrese la penalizzazione di due punti nella classifica del campionato di competenza stagione 2010-2011 e l'ammenda di € 4.000,00.

Avverso la decisione della C.D.T. pubblicata sul C.U. n. 43 del 7.9.2010 hanno proposto appello rispettivamente:

- Il Presidente della Soc. ASD Barrese, Sig. Vincenzo Messina con ricorso spedito con R.A.R. N. 13984677277-1 in data 14.09.2010;
- La ASD Barrese attraverso il Vice Presidente Sig. Gueli Antonio con ricorso spedito con R.A.R. n. 13984677275-8 in data 14.09.2010.

Preliminarmente la C.D.N. riunisce i ricorsi per connessione.

All'odierna riunione nessuno è presente per i ricorrenti, per la Procura Federale è presente l'avv. Avagliano il quale chiede rigettarsi i ricorsi.

Ambedue i ricorsi allegano fotocopia del bonifico di € 7.500,00 effettuato con valuta 17.08.2010 e risultano articolati sulle stesse motivazioni:

“Per i fatti sopra esposti ed in considerazione che non sono previste sanzioni in denaro né squalifiche ai dirigenti ...”.

In proposito si rileva che la Procura ha proposto il deferimento del Presidente per violazione degli artt. 1 comma 1 e 8 comma 9 C.G.S. in relazione all'art. 94 ter comma 13 NOIF e della ASD Barrese per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio presidente.

La CD Territoriale ha riconosciuto la società e il Presidente responsabili dei capi di imputazione ascritti ai deferiti e pertanto, nei loro confronti, sono state correttamente applicate le sanzioni previste nei confronti del dirigente ex art. 1 nn. 1 e 5 e art. 19 lettera h) CGS e, nei confronti della ASD Barrese ex art. 18 n. 1 lett. b) e g) CGS.

In merito alla congruità della sanzione inflitta va tenuto conto dell'unicità della violazione contestata e dell'avvenuto pagamento, seppur tardivo, del compenso all'allenatore. Poiché l'art. 8 comma 9 CGS prevede l'applicazione nel caso di specie della penalizzazione di uno e più punti in classifica, la sanzione può essere contenuta, per le osservazioni di cui sopra, nel minimo edittale.

P.Q.M.

Rigetta l'appello proposto dal sig. Vincenzo Messina e, per l'effetto, dispone incamerarsi la tassa versata.

Accoglie parzialmente l'appello proposto dalla Società ASD Barrese e, per l'effetto, riduce la penalizzazione a 1 (uno) punto in classifica nel Campionato di competenza e l'ammenda ad € 2.000,00 (duemila/00). Nulla per la tassa non versata.

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma il 21 ottobre 2010

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete